Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 15/04/2026) - n. 13717

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Gu.Ho.(CUI (Omissis)), nato in A il (Omissis)

avverso il decreto del 06/03/2026 della Corte di appello di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha concesso la proroga del trattenimento secondario presso il C.P.R. di Caltanissetta disposto dal Questore di Trapani l'8 gennaio 2026 nei confronti di Gu.Ho.

Premesso che il trattenuto aveva presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione Territoriale con provvedimento sospeso dal Tribunale di Palermo, che all'udienza del 2 marzo 2026 aveva riservato la decisione sul ricorso, la Corte di appello ha disatteso le doglianze del ricorrente, osservando che:

la proroga del trattenimento era stata tempestivamente richiesta; l'udienza a seguito della richiesta di proroga si era svolta con le modalità previste dall'art. 6 D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e il difensore dello straniero aveva partecipato tramite sostituto; era prevedibile la definizione del procedimento giurisdizionale sul diniego di asilo nel termine stabilito dalla legge quale durata massima del trattenimento amministrativo; non sussistevano esigenze sanitarie ostative alla permanenza nel C.P.R. del trattenuto, privo di passaporto o altro documento utile per l'applicazione di misure alternative.

2. Avverso tale provvedimento Gu.Ho., per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Claudia Nicotra, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.

2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge, non avendo la Corte di appello motivato su un punto decisivo, afferente all'omessa tempestiva adozione di un provvedimento questorile di proroga, notificato allo straniero in lingua a lui comprensibile e convalidato nei termini di legge.

2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge, non avendo la Corte di appello motivato sulle deduzioni difensive in ordine alla ritardata registrazione della domanda di protezione internazionale e all'assenza di concrete prospettive di rimpatrio.

2.3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione del diritto di difesa, non essendo stato consentito al difensore di partecipare a distanza all'udienza di convalida.

3. Il 30 marzo 2026 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno -Questura di Caltanissetta, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con successiva memoria dell'l aprile 2026 l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto preliminarmente dichiararsi inammissibile il ricorso, atteso che con decreto del 5 marzo 2026, pubblicato il 6 marzo seguente, il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso presentato dallo straniero avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani; ha insistito nel resto per il rigetto dell'impugnazione, in ragione dell'infondatezza dei motivi articolati.

5. Con memoria del 13 aprile 2026 il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo ha concordato sulla declaratoria di inammissibilità invocata dall'Avvocatura Generale dello Stato, prospettando in ogni caso l'infondatezza dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Non può innanzitutto aderirsi alla richiesta declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo documentata la decisione di rigetto del ricorso presentato dallo straniero avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale.

3. Tanto premesso, è infondato il primo motivo di censura.

Nel sistema delineato dal legislatore il trattenimento cosiddetto secondario di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, è funzionale a consentire l'espletamento della procedura volta al riconoscimento della domanda di protezione internazionale di competenza della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, nella sede giurisdizionale inerente all'impugnazione del provvedimento emesso dalla prima.

A norma dell'art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 142 del 2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35-bis D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto.

Ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, "il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte della Corte d'Appello, finché permangono le condizioni di cui al comma 7", ossia la pendenza del procedimento giurisdizionale.

La disposizione da ultimo citata facoltizza una procedura alternativa, nel caso concreto correttamente osservata, incentrata sull'assunzione da parte del Questore dell'iniziativa diretta alla proroga, poi deliberata dall'organo giurisdizionale (in tal senso cfr., in parte motiva, Sez. l, n. 15750 del 22/04/2025, c., Rv. 287811 -01).

Come rilevato nel decreto impugnato, la tempestività di ciascuna delle proroghe dei trattenimenti ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 142 del 2025, si misura con riferimento alla scadenza del termine del trattenimento, iniziale o prorogato, e non già, quanto a quest'ultimo, con riferimento alla data di adozione del relativo provvedimento questorile, necessariamente anticipato rispetto alla menzionata scadenza (Sez. l, n. 15749 del 22/04/2025, S., non mass.): nella specie, il termine di scadenza del trattenimento disposto con decreto del Questore di Trapani dell'8 gennaio 2026 era fissato all'8 marzo 2026, sicché il provvedimento di proroga, datato 6 marzo 2026, è intervenuto a trattenimento non ancora perento.

Della richiesta di proroga il trattenuto è stato reso edotto, essendo intervenuto in udienza e sentito con l'ausilio di interprete, sicché alcuna violazione del diritto di difesa è riscontrabile.

3. Infondato è il secondo motivo di ricorso.

La doglianza in ordine all'omessa valutazione della ritardata registrazione della domanda di protezione internazionale, presentata il 22 dicembre 2025 e registrata il 5 gennaio 2026, è aspecifica, posto che l'instante non esplicita l'incidenza sulla legittimità della disposta proroga del trattenimento, non collegata a un allungamento dei tempi di evasione della domanda, bensì alla pendenza del ricorso avverso il provvedimento reiettivo adottato dalla competente Commissione, la cui efficacia esecutiva è stata nelle more sospesa in sede giurisdizionale.

Il ricorrente lamenta ancora che non sia stata valutata la ricorrenza di una concreta prospettiva di rimpatrio. Come chiarito da Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025, M., Rv. 287694 -01, qualora, sia stato presentato ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, D.Lgs. n. 25 del 2008 e sia stata accolta l'istanza volta a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo.

In sede di proroga del trattenimento secondario in pendenza del ricorso giurisdizionale il giudice è investito della verifica delle "condizioni di cui al comma 7", e cioè dell'accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale.

La Corte di appello, dato atto che il trattenimento era stato disposto e convalidato in ragione della ritenuta strumentalità della domanda di protezione internazionale, ha congruamente motivato in ordine alla prospettiva di imminente definizione del ricorso giurisdizionale sul diritto di asilo, già assunto in riserva dal Tribunale competente, e all'impossibilità di disporre misure alternative, essendo lo straniero privo di passaporto o di documenti equipollenti.

4. Infondato è il terzo motivo di ricorso.

L'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2025 prevede la partecipazione necessaria all'udienza di convalida in camera di consiglio del difensore tempestivamente avvertito, il quale può intervenire in aula o presenziare nel luogo ove si trova il richiedente, tramite collegamento audiovisivo con l'aula d'udienza.

Il difensore del ricorrente si duole che non sia stata accolta la richiesta di partecipazione da remoto, trattandosi di professionista del Foro di Palermo, città distante circa 150 km. da Caltanissetta, in pari data gravato da concorrenti impegni professionali.

Non è dato tuttavia apprezzare alcuna violazione del diritto di difesa posto che, a seguito di istanza del 4 marzo 2026, con cui il professionista chiedeva di partecipare da remoto all'udienza fissata alle ore 9.30 del 5 marzo seguente, invocando in subordine un differimento ad horas per consentire l'intervento di un sostituto, la Corte di appello differiva la trattazione del procedimento dalle ore 9.30 alle ore 12.00; all'udienza, celebrata alle ore 12.45 del 5 marzo 2026, presenziava un sostituto dell'avv. Claudia Nicotra il quale, pur dolendosi dell'omessa attivazione di un collegamento da remoto col difensore sostituito, rassegnava le conclusioni nell'interesse del trattenuto riportandosi, tra l'altro, alla memoria depositata.

Alcuna disparità è ravvisa bile rispetto al funzionario della Polizia di Stato il quale, come previsto dal comma 5 dell'art. 6 cit., interveniva dal luogo in cui si trovava il richiedente, ove avrebbe potuto presenziare anche il difensore.

L'Avv. Nicotra lamenta un pregiudizio per la necessità di servirsi di un sostituto, che interveniva in udienza senza poter consultare l'assistito con aggravio di spese.

Va detto nondimeno che l'opzione per la sostituzione attiene all'organizzazione professionale del difensore: l'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 consente all'avvocato, indipendentemente dalla ricorrenza di un grave inadempimento, di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera quale longa manus di quest'ultimo, sicché l'attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (Sez. U civ., n. 289 del 25/05/1999). Alcuna richiesta risulta peraltro abbia formulato il sostituto in vista di un'interlocuzione con l'assistito necessaria per la preparazione della difesa.

5. Per le ragioni enunciate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.